

SUL PROCEDIMENTO 'TAGLIA-ENTI'

CENNI INTRODUTTIVI

(seconda edizione)

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità
amministrativa e per l'analisi
d'impatto degli atti in itinere*



IL PROCEDIMENTO 'TAGLIA-ENTI'

Oltre che sul procedimento cd. 'taglia-leggi' (come ha voluto la legge n. 246 del 2005: articolo 14), la Commissione bicamerale per la semplificazione è titolata a condurre un vaglio consultivo sul *procedimento cd. 'taglia-enti'* (come ha voluto la legge n. 244 del 2007: articolo 2, comma 635).

I due procedimenti presentano alcuni elementi di affinità, in particolare il meccanismo di 'ghigliottina' per le leggi o per gli enti, non espressamente salvati (o non riordinati mediante appositi regolamenti, nel caso degli enti).

I due procedimenti presentano, al contempo, elementi non marginali di diversità.

Infatti, il procedimento 'taglia-leggi' enucleava una specifica, preliminare fase di ricognizione e censimento degli atti primari vigenti. Non così il 'taglia-enti', che *pretermette la considerazione di tale fase istruttoria di individuazione degli enti pubblici esistenti*.

La soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali è stata oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi.

La loro stratificazione pare di per sé spia della complessità di siffatta azione, e delle difficoltà di sua realizzazione.

In questi ultimi anni, muoveva in quella direzione la legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001: articolo 28), poi modificata dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006: articolo 1, commi 482 e seguenti).

A dare nuovo impulso, mirava la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007: articolo 2, commi 634-641).

La materia è stata nuovamente disciplinata dall'articolo 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria").

E' dunque nell'articolo 26 della legge n. 133 la 'carta' normativa del procedimento 'taglia-enti'.

Quell'articolo è stato indi in parte novellato, in parte integrato da altre disposizioni - volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa - recate dall'articolo 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini").

Dunque nell'articolo 17, commi 1-9, della legge n. 102 è la disciplina del riordino e riorganizzazione degli enti (che sviluppa quanto già formulato, e ancor vigente come criteri direttivi, dalla legge n. 244 del 2007: articolo 2, comma 634).

Riduzione degli enti (con il 'taglia-enti') e loro riordino sono, peraltro, procedimenti che si intersecano.

Interessati dal procedimento 'taglia-enti' sono gli *enti pubblici non economici* (sulla natura di questi, si veda *infra*, l'ultimo paragrafo).

In via interpretativa, è stato inteso che si tratti di enti pubblici non economici *statali*.

Peraltro la disposizione legislativa non chiarisce espressamente (nonostante quella che parrebbe essere la sua *ratio*) se si tratti solo degli enti pubblici non economici, ai quali siano destinati contributi o risorse statali.

Il procedimento di sfoltimento degli enti pubblici non economici è disciplinato, in ampia parte, dal citato *articolo 26 della legge n. 133 del 2008*.

Il suo comma 1, in particolare, reca tale disciplina, nel *primo e secondo periodo*.

Il dettato di questi due periodi presenta nondimeno *alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo*.

Nonostante la loro rapida concatenazione, i due periodi dell'articolo 26 paiono infatti disciplinare in modo distinto due diverse procedure per giungere alla soppressione degli enti.

Il discrimine tra l'una e l'altra procedura è dato - pare di intendere, ma in via del tutto interpretativa - dal 'formato' degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità.

Il primo periodo. Tratta degli enti pubblici non economici con dotazione organica *inferiore a cinquanta unità*.

La loro indicazione è dettata per mezzo di un rinvio all'elenco (emanato dall'Istat, ed inclusivo anche di enti di diversa tipologia, rispetto a quelli non economici) delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato¹.

¹ Alla data di pubblicazione della presente nota, il più recente elenco è quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 luglio 2009.

Il primo periodo dispone, per quegli enti, una soppressione automatica generalizzata (cd. 'taglia-enti').

La soppressione ha effetto dal 20 novembre 2008.

Si sottraggono a siffatta 'ghigliottina', gli enti che entro quel termine siano espressamente 'salvati'.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa², sono individuati gli enti da *non* sopprimere.

Ossia: con decreti (ministeriali) si individuano gli enti da 'salvare', sottratti all'effetto soppressivo generalizzato.

Insieme, si sottraggono alla 'ghigliottina' alcune tipologie di enti, espressamente indicate dal medesimo primo periodo.

Come per il 'taglia-leggi' vi sono materie escluse, così per il 'taglia-enti' vi sono enti esclusi.

Sono: ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti parco; enti di ricerca; autorità portuali; enti impegnati nella memoria della Resistenza (e delle persecuzioni anti-ebraiche e delle foibe); enti non inclusi dall'ISTAT nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Il secondo periodo (dell'articolo 26 della legge n. 133 del 2008). Tratta degli enti pubblici non economici con dotazione organica *pari o superiore a cinquanta unità* - ma non è profilo inequivoco, come si dirà.

Anche per siffatti enti, è disposta una soppressione automatica generalizzata.

La soppressione ha effetto dal 31 ottobre 2009 (secondo termine posto dalla citata legge n. 102 del 2009, con differimento di altro termine precedente previsto per il riordino degli enti, già più volte differito)³.

A questa 'ghigliottina' si sottraggono gli enti (non già oggetto di mera conferma con decreto ministeriale, bensì) oggetto di riordino, effettuato con appositi regolamenti governativi.

I regolamenti sono approvati in Consiglio dei ministri (almeno in via preliminare), *entro il termine ricordato del 31 ottobre 2009.*

² A tal fine, il decreto ministeriale 18 novembre 2008 (in Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2009) ha 'salvato' i seguenti enti: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Ente teatrale italiano (ETI); Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO); Lega italiana per la lotta ai tumori; Unione nazionale Ufficiali in congedo.

³ Il termine per l'attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito. Originariamente fissato al 30 giugno 2008 (dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007), è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 (dall'articolo 26 della legge n. 133 del 2008), successivamente al 30 giugno 2009 (dall'articolo 4 della legge n. 14 del 2009). Da ultimo è stato differito al 31 ottobre, come ricordato nel testo (dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102 del 2009).

Essi sono emanati poi con d.P.R., previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari.

Nulla si prevede per il caso i regolamenti non giungano al loro definitivo varo.

L'originaria dicitura dell'articolo 26 (quale recata dal decreto-legge n. 112 del 2008) nettamente distingueva (sin collocandole in commi diversi) tra 'ghigliottina' degli enti con dotazione inferiore a cinquanta unità (salvabili con mero decreto confermativo) e 'ghigliottina' degli "altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore" (salvabili solo con qualcosa di più della mera conferma, ossia con un regolamento di riordino).

La stesura ultima approvata (in sede di conversione del decreto-legge n. 112) dell'articolo 26 prevede ora un primo periodo che espressamente contempla gli enti con dotazione inferiore a cinquanta unità, ed un secondo periodo secondo cui "sono, altresì, soppressi tutti gli enti" per i quali non sia intervenuto il riordino.

Nel secondo periodo, dunque, gli "altri" enti sono divenuti "tutti" gli enti.

Conseguentemente, parrebbe che gli enti con dotazione *inferiore* a cinquanta unità debbano pur essi - una volta confermati con decreto: condizione, questa, per la loro prima sopravvivenza, pena la soppressione a decorrere dal 20 novembre 2008 - sottostare al riordino, pena l'incorrere in altra successiva 'ghigliottina', decorrente questa dal 31 ottobre 2009.

Sarebbe, allora, il diverso *décalage* temporale a differenziare le fattispecie di cui al primo ed al secondo periodo.

A seguire tale interpretazione, la conferma iniziale degli enti 'piccoli' dovrebbe essere seguita necessariamente dal riordino, senza il quale questi enti sarebbero travolti. Poiché per alcuni di essi, la scadenza del termine del 31 ottobre 2009 è intervenuta senza (approvazione preliminare del) riordino, la prima loro conferma sarebbe pertanto *inutiliter data*.

A ritenere invece - in via interpretativa, vale ribadire - che *se confermati* (entro il termine previsto dal primo periodo), gli enti *non* debbano necessariamente essere anche riordinati (pur potendo esserlo, ai sensi delle altre disposizioni vigenti in materia), si avrebbe che il secondo periodo, concernente la 'ghigliottina' di enti dal 31 ottobre 2009, concerna solo gli enti con dotazione organica pari o superiore a cinquanta unità, giacché quelli con dotazione inferiore, se non già confermati, sarebbero da ritenersi oramai soppressi (dal 20 novembre 2008).

Il "tutti" gli enti di cui al secondo periodo dovrebbe in tal caso intendersi come volto ad applicare anche agli enti di dotazione inferiore a cinquanta unità, gli obiettivi di risparmio di spesa (su cui v. *infra*).

Lungo siffatto crinale interpretativo, muove la presente esposizione. Pur se di seguito si dovrà, per ragione di sintesi, essere schematici sul punto, rimane esplicitata la sua componente di problematicità.

Non è l'unica che si stagli, nella lettura del menzionato articolo 26.

Altro problema interpretativo è se gli enti 'esclusi' ai sensi del primo periodo (il quale concerne esclusivamente gli enti con dotazione organica *inferiore* a 50 unità), siano da considerarsi 'esclusi' dal 'taglia-enti' anche quale disciplinato dal secondo periodo (che non li richiama espressamente, e che contempla enti con dotazione organica *superiore* a 50 unità).

Invero, una successiva previsione (articolo 27, comma 2, della legge n. 69 del 2009) ha espressamente incluso gli *enti di ricerca* nel procedimento 'taglia-enti' di cui al secondo periodo (ferma restando la loro esclusione dal procedimento 'taglia-enti' di cui al primo periodo).

Per 'sopravvivere', gli enti di ricerca - prevede la disposizione ultima citata - devono essere riordinati in attuazione della specifica delega legislativa posta dalla legge n. 165 del 2007 per il loro riordino (la quale scade il 31 dicembre 2009: ma gli schemi di decreto legislativo devono giungere in Parlamento sì da consentire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali hanno, per disposizione di legge, quarantacinque giorni per il loro vaglio consultivo).

In definitiva, *la vicenda degli enti di ricerca pare avere una sua specificità (per effetto della disposizione sopra richiamata della legge n. 69 del 2009) e non poter fornire lumi circa l'applicazione o meno della generale esclusione degli enti di cui al primo periodo, alla fattispecie regolata dal secondo periodo.*

Riguardo ad alcuni altri enti esclusi ai sensi del primo periodo - *gli enti parco* - alcune annotazioni sono state svolte, presso la Commissione bicamerale per la semplificazione, dal Ministro per la semplificazione Calderoli. Si legge nel resoconto sommario della seduta antimeridiana del 4 novembre 2009: "Rispondendo infine a un quesito dell'onorevole Lovelli (Pd), il ministro Calderoli precisa che gli enti parco sono esclusi dal procedimento 'taglia-enti': a tale scopo sarà emanata una circolare interpretativa ovvero, se necessario, un'apposita norma di interpretazione autentica".

Pare così di intendere che le categorie di enti escluse dal 'taglia-enti' ai sensi del primo periodo (gli enti parco sono una di queste categorie) siano da ritenersi escluse anche ai sensi del secondo periodo, e dunque integralmente sottratte al procedimento 'taglia-enti' (del resto, tale parrebbe la *ratio* della disposizione).

Sono al contempo, le parole del ministro, il riconoscimento di una equivocità del dettato normativo dell'articolo 26, tale da rendere malagevole il compito dell'interprete.

Vale per i procedimenti così del primo come del secondo periodo, quanto previsto dal medesimo articolo 26 della legge n. 133 (al terzo periodo del comma 1).

Ossia: nei successivi novanta giorni (rispetto al termine di decorrenza dell'effetto soppressivo degli enti), i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l'elenco degli enti che risultano soppressi.

In caso di soppressione di un ente, l'amministrazione vigilante succede a titolo universale, in ogni rapporto ("anche controverso"), e ne acquisisce le risorse.

I rapporti di lavoro a tempo determinato non possono essere rinnovati o prorogati, una volta giunti alla prima loro scadenza successivamente alla soppressione dell'ente (così prevede l'articolo 26, comma 2).

Rispetto ai più recenti interventi legislativi in materia di riordino di enti pubblici - citate leggi finanziarie 2007 e 2008, le quali affidavano a successivi regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti - l'articolo 26 della legge n. 133 del 2008 è assai più 'interventista', disponendo esso direttamente la soppressione degli enti, mediante una clausola di 'ghigliottina'.

Ma di là della soppressione di enti quale prevista dall'articolo citato, rimane operante (sino al 31 ottobre 2009) l'autorizzazione (recata dalla legge n. 244, finanziaria 2008: articolo 2, comma 634) a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici (od anche strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, prevede l'articolo 26, comma 4, della legge n. 133 citata).

La disciplina della legge finanziaria 2008 citata (la quale detta i criteri direttivi per il riordino in via di regolamento degli enti) è stata integrata dall'*articolo 17, commi 1-9 della legge n. 102 del 2009*.

Quest'ultimo insieme di disposizioni evidenzia profili inerenti al contenimento di spesa, che il procedimento di riordino (e sfolto) degli enti persegue.

Può valere rammentare come il processo di riordino degli enti fosse già oggetto di disciplina con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006: articolo 1, comma 482).

Quella medesima legge quantificava (al comma 483) i risparmi di spesa conseguenti, in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007; a 310 milioni di euro per l'anno 2008; a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, inoltre introduceva (al comma 621) una clausola di salvaguardia, con previsione di una riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti.

La procedura è stata successivamente sostituita dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2008: articolo 1, commi 634-641). Essa ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio e la relativa clausola di salvaguardia.

Lo stesso ha fatto la legge n. 102 del 2009, all'articolo 17.

Pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro, a decorrere dal 2009.

A tal fine, l'articolo 17 citato della legge n. 102 prevede (comma 3) che *con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze* (di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione) siano *assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa* da conseguire a decorrere dall'anno 2009. Le amministrazioni vigilanti competenti sono chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione, con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

Il decreto del Ministero dell'economia sopra ricordato non è stato adottato, tuttavia. L'intero procedimento scandito dall'articolo 17, commi 1-9, rimane così, in fatto, mutilo di una sua componente. Esso si configura in qualche sorta quale 'deterrente' per le amministrazioni vigilanti, ai fini di una conduzione con impegno del riordino degli enti nonché del contenimento delle spese.

Uno dei principali intenti dell'articolo 17, commi 1-9 della legge n. 102 del 2009, risiede in una scansione procedimentale tale da assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti.

Di qui la previsione che, in attesa della indicazione degli obiettivi di risparmio (si è ricordato, da parte di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze) posti a ciascuna amministrazione vigilante, quel Ministero

potesse rendere indisponibile una quota delle risorse (con decreti di accantonamento, su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere).

O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti, adottino interventi di contenimento strutturale della spesa "ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente" (all'insegna dunque di una assai lata delegificazione), sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (così l'articolo 17, comma 5).

Ed ancora, la previsione che, finché quegli obiettivi non siano conseguiti, amministrazioni ed enti non possano procedere a nuove assunzioni di personale (con alcune esclusioni: personale diplomatico, corpi di polizia e amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, vigili del fuoco, università, enti di ricerca, magistratura, comparto scuola; anche Agenzia italiana del farmaco).

Entro il termine del 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti devono comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo.

Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT degli enti ed organismi pubblici appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con i Ministri interessati).

Nelle ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l'articolo 17 (al comma 8, ultimo periodo) prevede l'applicazione della *clausola di salvaguardia finanziaria* (già prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera a) della legge finanziaria per il 2007), secondo la quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti.

A suggello del procedimento, è previsto (dal comma 9) che in caso di minori risparmi conseguiti, ciascuna amministrazione vigilante sul riordino degli enti di propria competenza concorra essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mercé una riduzione del suo stato di

previsione della spesa (da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).

L'assegnazione degli obiettivi di risparmio (da parte del Ministro dell'economia e delle finanze) non vi è stata. La disposizione ultima ricordata si direbbe pertanto destinata alla non applicazione.

GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

La categoria degli enti pubblici non economici è assai ampia e da intendere quale 'residuale' rispetto alla categoria degli enti pubblici economici.

Ente pubblico non economico può dirsi così qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.

In dottrina e in giurisprudenza non si riscontra unanimità di vedute circa la nozione di 'economicità', richiedendosi talora che l'attività sia svolta per fini di lucro in regime di concorrenza (profilo, questo, collidente con la legislazione istitutiva di enti pubblici economici operanti in regime di monopolio, qual era ad esempio l'Enel, oggi peraltro trasformato in società per azioni), altre volte definendo l'economicità come imprenditorialità, e dunque come astratta idoneità a conseguire utili previsti in funzione della remunerazione del costo di produzione o di scambio di beni e servizi.

Una delle principali differenze tra le due categorie di enti - economici e non economici - consiste nel fatto che gli enti pubblici economici sono titolari di impresa e agiscono secondo una disciplina prevista tanto nel codice civile (ad esempio l'articolo 2201, che si riferisce agli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale; l'articolo 2221, che esclude gli enti pubblici dal fallimento, cui sono soggetti gli imprenditori che esercitano attività commerciale) quanto in altre norme di legge (ad esempio l'articolo 37 della legge n. 300 del 1970, che prevede l'applicazione della medesima legge ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica). Invece gli enti non economici agiscono secondo norme di diritto pubblico senza logica di profitto, anche nel caso in cui l'oggetto dell'attività consista nella produzione di beni e servizi.

Un'altra differenza concerne la disciplina alla quale sono soggetti i dipendenti: infatti, a differenza degli enti pubblici non economici, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici è sempre stato di diritto privato (si veda l'articolo 37 della legge n. 300 del 1970) e, come tale, sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni (si veda il decreto legislativo n. 29 del 1993, il decreto legislativo n. 80 del 1998 e, infine, il decreto legislativo n. 165 del 2001), questa differenza tende tuttavia a sfumare notevolmente.

Ad ogni modo, poiché tale privatizzazione non è completa e non investe interamente il rapporto di lavoro, permangono alcune differenze: in particolare, rimane non privatizzato il procedimento per l'assunzione dei dipendenti, essendo per gli enti pubblici economici retto dalle regole del diritto civile anche questo aspetto, poiché considerato esercizio di attività imprenditoriale privata.

Gli enti pubblici non economici possono peraltro essere trasformati in enti pubblici economici (come è accaduto, ad esempio, per il Poligrafico dello Stato con la legge n. 154 del 1978: tale ente è stato poi, nell'ottobre 2002, trasformato in società per azioni con azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze; o come è accaduto per l'Ente nazionale aviazione civile, in base al decreto legislativo n. 250 del 1997).

Gli enti pubblici non economici possono altresì essere trasformati in persone giuridiche di diritto privato (ad esempio, il decreto legislativo n. 367 del 1996 ha disciplinato la trasformazione obbligatoria degli enti che operano nel settore musicale, in fondazioni di diritto privato).

REGOLAMENTI DI RIORDINO IN CORSO DI ELABORAZIONE

MINISTERO PROPONENTE	ENTE OGGETTO DI RIORDINO	CONSIGLIO DEI MINISTRI (approvazione preliminare)
Presidenza del Consiglio	Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)	15 ottobre 2009
Ministero economia	Cassa ufficiali della Guardia di finanza	26 giugno
Ministero economia	Fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli di ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanziari della Guardia di finanza	26 giugno
Ministero economia	Fondo di previdenza per il personale dell'ex ministero delle Finanze	26 giugno
Ministero economia	Istituto di studi e analisi economica (ISAE)	26 giugno
Ministero interno	Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III"	15 ottobre
Ministero interno	Istituto opere laiche palatine pugliesi	15 ottobre
Ministero interno	Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato	28 ottobre
Ministero sviluppo economico	Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali	15 ottobre
Ministero sviluppo economico	Istituto postelegrafonici (IPOST)	28 ottobre

Rapporti con le Regioni	Ente italiano montagna (EIM)	28 ottobre
Gioventù	Agenzia nazionale per i giovani	28 ottobre
Pubblica amministrazione e innovazione	Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	28 ottobre
Pubblica amministrazione e innovazione	Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	28 ottobre
Turismo	Automobile club d'Italia (ACI)	28 ottobre
Turismo	Club alpino italiano (CAI)	28 ottobre
Turismo	Agenzia nazionale del turismo (ENIT)	28 ottobre
Ministero affari esteri	Istituto agronomico per l'Oltremare	28 ottobre
Ministero ambiente	Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit	28 ottobre
Ministero ambiente	Consorzio parco geominerario storico e ambientale della Sardegna	28 ottobre
Ministero ambiente	Consorzio parco nazionale dello Stelvio	28 ottobre
Ministero ambiente	Ente parco nazionale del Gran Paradiso	28 ottobre
Ministero ambiente	Enti parco (riduzione dei membri del consiglio direttivo degli enti)	28 ottobre
Ministero ambiente	Consorzio del Ticino	28 ottobre

Ministero ambiente	Consorzio dell'Adda	28 ottobre
Ministero ambiente	Consorzio dell'Oglio	28 ottobre
Ministero infrastrutture e trasporti	Autorità portuali	28 ottobre
Ministero infrastrutture e trasporti	Aereo club d'Italia	28 ottobre
Ministero infrastrutture e trasporti	Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)	28 ottobre
Ministero infrastrutture e trasporti	Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale (INSEAN)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAPPSMSAD)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (ENPALS)	28 ottobre

Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Istituto affari sociali	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Istituto prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Agenzia italiana del farmaco (AIFA)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Croce rossa italiana (CRI)	28 ottobre
Ministero lavoro , salute e politiche sociali	Istituto superiore di sanità	28 ottobre
Ministero per i beni e le attività culturali	Accademia nazionale dei Lincei	28 ottobre
Ministero per i beni e le attività culturali	Scuola archeologica italiana di Atene	28 ottobre

Ministero per i beni e le attività culturali	Fondazione "Guglielmo Marconi"	28 ottobre
Ministero per i beni e le attività culturali	Unione accademica nazionale	28 ottobre
Ministero per i beni e le attività culturali	Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici	28 ottobre

REGOLAMENTI GIÀ ESAMINATI DALLA COMMISSIONE BICAMERALE PER LA SEMPLIFICAZIONE

MINISTERO PROPONENTE	ENTE OGGETTO DI RIORDINO	RIFERIMENTO
Ministero per i beni e le attività culturali	Fondazione Il Vittoriale	AG 59
Ministero della difesa	Unione nazionale ufficiali in congedo	AG 96
Ministero della difesa	Lega Navale Italiana	AG 97
Ministero della difesa	Unione Italiana Tiro a segno	AG 98
Ministero della difesa	Casse Militari	AG 122
Ministero della difesa	Opera Nazionale per i figli degli aviatori	AG 128

XVI legislatura, fascicoli pubblicati (*disponibili anche sul sito internet del Senato*)

n. 1

I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura (maggio 2008)

n. 2

La semplificazione normativa (maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)

n. 3

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' (giugno 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 4

Tagliar leggi con decreto-legge (giugno 2008)

n. 5

Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito (luglio 2008)

n. 6

Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori (luglio 2008; in collaborazione con il Servizio Studi)

n. 7

Stato-Regioni e qualità della regolamentazione (settembre 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 8

Novità in tema di analisi tecnico-normativa (settembre 2008)

n. 9

La semplificazione nella legge n. 133 del 2008 (ottobre 2008)

n. 10

Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 1082 (ottobre 2008)

n. 11

Riflessioni della Corte dei Conti sulla semplificazione (novembre 2008)

n. 12

Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione (novembre 2008)

n. 13

AIR entro un'Autorità indipendente: energia elettrica e gas (dicembre 2008)

n. 14

Ancora un decreto-legge per abrogare leggi (dicembre 2008)

n. 15

Su un profilo dell'abrogazione collettiva di fonti disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008 (febbraio 2009)

n. 16

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' ex legge n. 246 del 2005 (difesa; interno; politiche agricole) (febbraio 2009)

n. 17

Valutare le politiche pubbliche. Spagna: un'agenzia (marzo 2009)

n. 18

Valutare le politiche pubbliche. Francia: rilancio del Parlamento? (marzo 2009)

n. 19

Valutare le politiche pubbliche. Italia: indicazioni da un'iniziativa delle Presidenze di Senato, Camera, CNEL, su: "Il Lavoro che cambia" (marzo 2009)

n. 20

Semplificazione: frammenti bibliografici (2005-2008) (aprile 2009)

n. 21

Istruttoria degli atti normativi entro il Governo (aprile 2009)

n. 22

AIR: un'applicazione, a cura di un dipartimento universitario (su: concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare) (maggio 2009)

n. 23

Qualità della normazione ed ordinamenti regionali (maggio 2009)

n. 24

Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009 (giugno 2009)

n. 25

Costituzionalisti a Parlamento (sul 'taglia-leggi') (luglio 2009)

n. 26

Sullo schema di decreto legislativo 'salva-leggi': cenni introduttivi (ottobre 2009)

n. 27

Sul procedimento 'taglia-enti': cenni introduttivi (novembre 2009)